

lo Scadenziario Tributario

del proprietario di casa e del condominio

a cura di CONFEDILIZIA

GIUGNO 2023

L	M	M	G	V	S	D	Promemoria
			1	2	3	4	2 giugno: Festa della Repubblica
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30			

Novità e aggiornamenti

Remissione <i>in bonis</i> per comunicazione delle opzioni (entro il 30.11.2023)	La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito può essere effettuata dopo il 31.3.2023 ma entro il termine della dichiarazione dei redditi (di regola il 30.11.2023) con le modalità della cd. remissione <i>in bonis</i> , anche se il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31.3.2023 (solo se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari ecc.).
Rateizzazione superbonus in 10 anni	Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo - anziché in quattro - a partire dal periodo d'imposta 2023. In sostanza la prima quota annuale non deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 ma in quella relativa al 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.
Imposta di soggiorno (entro il 30.6.2023)	Con d.m. 29.4.2022 è stato approvato il modello per la presentazione, entro il 30.6.2023, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione ai fini dell'imposta di soggiorno (o del contributo di soggiorno applicabile a Roma Capitale) per l'anno 2022, da parte dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano i canoni relativi alle locazioni brevi.
Modello 730 (entro il 30.09.2023)	La dichiarazione dei redditi con Modello 730 deve essere presentata entro il 30.9.2023. In relazione alla data di presentazione del modello 730 si determina il momento di effettuazione dei rimborsi delle somme risultanti a credito.
Alluvione Emilia - Romagna	È stato approvato un decreto-legge, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, recante misure per le zone alluvionate dell'Emilia Romagna; in particolare è prevista, per coloro che alla data dell'1.5.2023 avevano la residenza o la sede legale o quella operativa nel territorio dei Comuni interessati, la sospensione, dall'1.5.2023 al 31.8.2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi.

16 Giugno - Venerdì

IMU

Soggetto	Proprietari di immobili - Condominii*
Adempimento F24	<p>Versamento dell'IMU per il primo semestre 2023 in relazione al periodo e alla quota di possesso nel periodo stesso</p> <p>L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, a eccezione delle abitazioni censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>L'imposta si calcola sulla base imponibile ridotta del 50% in relazione ai contratti - scritti o verbali - di comodato su unità (escluse quelle in cat. A/1, A/8 e A/9) concesse ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (vd. specifiche condizioni previste).</p> <p>Per gli immobili locati "a canone concordato", l'imposta, calcolata con l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.</p>
Termine	<p>L'imposta è versata in due rate così determinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima rata - entro il 16 giugno - sulla base delle aliquote e delle detrazioni per l'anno precedente; - la seconda rata - entro il 16 dicembre - per la differenza, sulla base delle delibere di approvazione di aliquote e detrazioni pubblicate nel sito del DF/MEF. <p>È possibile versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno.</p>
Strumenti	<p>Versamento con Modello F24</p> <p>Codici-tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3912 (abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE) - 3913 (fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE) - 3914 (terreni - COMUNE) - 3916 (aree fabbricabili - COMUNE) - 3918 (IMU - altri fabbricati - COMUNE) - 3925 (immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO) - 3930 (immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE)
Note 1	L'imposta relativa all'alloggio del portiere e alle parti comuni è versata dall'amministratore del condominio ed è addebitata ai singoli condòmini.
Note 2	A decorrere dal 2023 nei comuni della Regione Friuli - Venezia Giulia si applica l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), in sostituzione dell'IMU.



16 Giugno - Venerdì

Ritenute alla fonte e contributi

Soggetto	Condominii*
Adempimento F24	<p>Versamento delle ritenute fiscali relative al mese precedente su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redditi di lavoro dipendente - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - redditi di lavoro autonomo - corrispettivi per contratti di appalto di opere e servizi (1) <p>Versamento dei contributi previdenziali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente</p>
Termine	<p>Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta</p> <p>(1) Vedi la scadenza in data 30 giugno</p>
Strumenti	<p>Versamento con Modello F24</p> <p>Codici-tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1001 (ritenute su retribuzioni) - 1002 (ritenute su emolumenti arretrati) - 1012 (ritenute su indennità di fine rapporto di lavoro) - 1019 (ritenute del 4% a titolo di acconto IRPEF sui corrispettivi di contratto di appalto) - 1020 (ritenute del 4% a titolo di acconto IRES sui corrispettivi di contratto di appalto) - 1040 (ritenute su redditi di lavoro autonomo)



16 Giugno - Venerdì

Addizionali regionale e comunale all'IRPEF

Soggetto	Condominii*
Adempimento F24	<p>Versamento della rata delle addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente trattenute nel mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno nonché della rata dell'addizionale comunale a titolo di acconto</p> <p>Versamento delle addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente trattenute nel mese precedente a seguito di cessazione del rapporto di lavoro (in unica soluzione)</p>
Termine	Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta
Strumenti	<p>Versamento con Modello F24</p> <p>Codici-tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3802 (addizionale regionale a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta) - 3848 (addizionale comunale a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta) - 3847 (addizionale comunale in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta)

16 Giugno - Venerdì

Ritenute su canoni di contratti di locazione breve e assimilati

Soggetto	Soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici.
Adempimento F24	Versamento della ritenuta del 21% sui canoni o sui corrispettivi dei contratti di locazione breve (e assimilati), incassati per conto del beneficiario (ovvero per i quali sono intervenuti nel pagamento) ed effettuata all'atto del pagamento al beneficiario stesso
Termine	Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta
Strumenti	<p>Versamento con Modello F24</p> <p>Codice-tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1919 (ritenuta su canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve)



30 Giugno - Venerdì

IRPEF - Saldo e Acconto

Soggetto	Proprietari di immobili
Adempimento F24	<p>Versamento dell'IRPEF a titolo di saldo per il 2022 e di primo acconto per il 2023</p> <p>Il versamento a saldo per il 2022 è pari all'imposta dovuta sul reddito imponibile, al netto delle ritenute, delle detrazioni, dei crediti d'imposta e degli acconti versati.</p> <p>L'acconto per il 2023 è calcolato nella misura del 100% dell'importo indicato al rigo "differenza" della dichiarazione per l'anno precedente ed è dovuto solo se il debito che risulta dalla dichiarazione al rigo "differenza" supera 51,65 euro.</p> <p>L'acconto deve essere versato in due rate, a giugno e a novembre (quando l'importo complessivo sia pari o superiore a 257,52 euro) oppure in un'unica soluzione a novembre (quando l'importo complessivo sia inferiore a 257,52 euro).</p> <p>Nel caso di due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima nella misura del 40% dell'importo indicato alla voce "differenza" della dichiarazione dei redditi, va versata entro il 30 giugno; - la seconda, nella misura del restante 60%, va versata entro il 30 novembre. <p>Nel caso di unica rata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il versamento, pari al 100%, va versato entro il 30 novembre. <p>Per i contribuenti interessati dagli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) il versamento di acconto è ripartito in due rate del 50% ciascuna, in luogo delle rate del 40 e del 60%.</p>
Termine	<p>L'imposta è versata entro il 30 giugno (saldo e acconto prima rata) ed entro il 30 novembre (seconda rata o unica soluzione).</p> <p>Il termine del 30 giugno può essere differito al 30 luglio, prorogato al 31 luglio 2023, con applicazione della maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>L'imposta dovuta può essere versata in rate mensili di pari importo a partire dal 30 giugno o dal 30 luglio, prorogato al 31 luglio 2023, ma non oltre il mese di novembre.</p> <p>Le rate successive alla prima scadono il giorno 16 di ogni mese, se il contribuente è titolare di partita IVA; scadono, invece, alla fine di ciascun mese per i contribuenti non titolari di partita IVA.</p> <p>Il versamento del secondo acconto - con scadenza 30 novembre - non può essere rateizzato.</p>
Strumenti	<p>Versamento con Modello F24</p> <p>Codice-tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4001 (saldo) - 4033 (acconto prima rata) - 4034 (seconda o unica rata d'acconto)
Note	<p>Negli stessi termini devono essere versate l'addizionale comunale (saldo 2022 e acconto 2023) e regionale (saldo 2022).</p> <p>In caso di presentazione del Modello 730, il saldo e l'acconto sono trattenuti dal sostituto d'imposta che provvederà ai relativi versamenti.</p>

30 Giugno - Venerdì

Cedolare secca - Saldo e Acconto

Soggetto	Proprietari di immobili
Adempimento F24	<p>Versamento della cedolare secca a titolo di saldo per il 2022 e di primo acconto per il 2023. Il versamento a saldo per il 2022 è pari all'imposta dovuta per l'intero anno, al netto dell'acconto già versato.</p> <p>L'acconto per il 2023 è calcolato nella misura del 100% dell'importo indicato alla colonna "differenza" della dichiarazione per l'anno precedente ed è dovuto solo se il debito che risulta dalla dichiarazione alla colonna "differenza" supera 51,65 euro.</p> <p>Deve essere corrisposto in due rate, a giugno e a novembre (quando l'importo complessivo sia pari o superiore a 257,52 euro), oppure in un'unica soluzione a novembre (quando l'importo complessivo sia inferiore a 257,52 euro).</p> <p>Nel caso di due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima nella misura del 40% della differenza dovuta per l'anno precedente, va versata entro il 30 giugno; - la seconda, nella misura del restante 60% entro il 30 novembre. <p>Nel caso di unica soluzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la rata nella misura del 100%, va versata entro il 30 novembre. <p>Per i contribuenti interessati dagli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) il versamento di acconto è ripartito in due rate del 50% ciascuna, in luogo delle rate del 40 e del 60%.</p>
Termine	L'imposta è versata negli stessi termini e con gli stessi criteri indicati alla voce "termine" nella scadenza "IRPEF - saldo e acconto" in data 30 giugno
Strumenti	<p>Versamento con Modello F24</p> <p>Codice-tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1842 (saldo) - 1840 (acconto prima rata) - 1841 (seconda o unica rata d'acconto)
Note	<p>Il versamento in acconto della cedolare non è obbligatorio nel primo anno di applicazione della cedolare.</p> <p>In caso di presentazione del Modello 730, il saldo e l'acconto sono trattenuti dal sostituto d'imposta che provvederà ai relativi versamenti.</p>



30 Giugno - Venerdì

Ritenute su appalti dei condominii*

Soggetto	Condominii*
Adempimento F24	Versamento delle ritenute fiscali operate fino al mese di maggio su corrispettivi per contratti di appalto di opere e servizi.
Termine	<p>Per le ritenute su corrispettivi per contratti di appalto di opere e servizi, l'art. 25-ter, comma 2-bis, D.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il versamento sia effettuato quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500 e in ogni caso, anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di 500 euro, entro il 30 giugno e il 20 dicembre.</p> <p>In alternativa è ammesso il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta, secondo le disposizioni valide per la generalità delle ritenute.</p>
Strumenti	<p>Versamento con Modello F24</p> <p>Codice-tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1019 (ritenute del 4% a titolo di acconto IRPEF sui corrispettivi di contratto di appalto) - 1020 (ritenute del 4% a titolo di acconto IRES sui corrispettivi di contratto di appalto)

30 Giugno - Venerdì

Dichiarazione IMU

Soggetto	Proprietari di immobili - Condominii*
Adempimento Modello IMU	<p>Presentazione del Modello IMU per comunicare inizio del possesso o variazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - intervenute nell'anno solare precedente (2022) che siano rilevanti ai fini del tributo in oggetto - intervenute nell'anno solare 2021 che siano rilevanti ai fini del tributo in oggetto <p>N.B.: La dichiarazione non deve essere presentata per atti (es. compravendita) trasmessi con procedura informatica MUI - Modello Unico Informatico o già registrati con indicazione dei dati catastali.</p> <p>La dichiarazione deve essere presentata in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad aliquote agevolate previste dai Comuni o di riduzioni di imposta previste dalla legge - a situazioni per le quali il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni (vd. Istruzioni del Modello IMU) <p>La dichiarazione presentata in anni precedenti ha effetto anche per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni.</p>
Termine	Entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello (2022) di inizio del possesso o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dei predetti tributi; entro il 30.6.2023 con riferimento alle variazioni intervenute nel 2021 (art. 35, d.l. n. 73/'22, come convertito)
Strumenti	Presentazione al Comune del Modello IMU (approvato con d.m. 29.7.2022), direttamente, mediante spedizione o in via telematica (vd. Regolamento del Comune interessato)
Note	Per gli enti non commerciali di cui all'art. 1, comma 759, lett. g), l. n. 160/2019, la dichiarazione (Modello IMU ENC, approvato con d.m. 4.5.2023), deve essere presentata (in via telematica) in ciascun anno (entro il 30.6.2023 per il 2021 e per il 2022).

30 Giugno - Venerdì**Contratti di locazione breve (e assimilati)
Comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate**

Soggetto	Soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici
Adempimento comunicazione	Comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite nell'anno solare precedente e per i quali non è stata operata la ritenuta del 21 per cento sui relativi canoni.
Termine	Termine entro il 30 giugno
Strumenti	Secondo le specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle entrate

30 Giugno - Venerdì**Dichiarazione Mod. REDDITI cartaceo**

Soggetto	Proprietari di immobili - Amministratori di condominio
Adempimento Modello REDDITI	Presentazione in forma cartacea (nei soli casi in cui è ammessa tale modalità), da parte delle persone fisiche e delle società di persone, se non obbligate all'invio telematico, della dichiarazione dei redditi Mod. REDDITI 2023 (per redditi 2022) tramite gli uffici postali.
Termine	Presentazione entro il 30 giugno della dichiarazione Mod. REDDITI in forma cartacea Presentazione entro il 30 novembre della dichiarazione Mod. REDDITI in via telematica N.B.: In caso di presentazione del Mod. 730, il termine scade il 30 settembre.
Strumenti	Modello REDDITI 2023
Note Quadro AC	Il contribuente amministratore di condominio, unitamente al Mod. REDDITI, presenta il Quadro AC, contenente la comunicazione annuale all'Anagrafe tributaria dell'importo complessivo dei beni e dei servizi acquistati dal condominio nell'anno 2022 nonché dei dati identificativi dei relativi fornitori. È obbligatorio anche indicare i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati sulle parti comuni condominiali. N.B.: In caso di presentazione del Mod. 730, la comunicazione annuale all'Anagrafe tributaria viene effettuata compilando il Quadro K.



Entro 30 giorni

Registrazione contratti scritti di comodato

(per agevolazioni IMU)

Soggetto	Proprietari di immobili
Adempimento Mod RAP Addebito su c/c	<p>Registrazione dei contratti scritti di comodato al fine di fruire della agevolazione IMU su unità (escluse quelle in cat. A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (alla presenza dei vari requisiti previsti dalla legge).</p> <p>Versamento dell'imposta di registro di 200 euro</p> <p>Imposta di bollo (16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe)</p>
Termine	<p>Entro 30 giorni dalla data dell'atto</p> <p>In caso di registrazione tardiva, si applicano le sanzioni amministrative; deve ritenersi ammissibile il ravvedimento operoso.</p>
Strumenti	<p>Dal 20.12.2022 è prevista la registrazione del comodato con Modello RAP (Registrazione Atti Privati), esclusivamente in via telematica, allegando copia del contratto ed eventuali altri documenti (cfr. Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 16 dicembre 2022).</p> <p>Il programma calcola automaticamente le imposte da versare e richiede l'indicazione del codice IBAN del conto corrente presso una delle banche convenzionate o presso Poste Italiane Spa, sul quale saranno addebitate le somme dovute.</p>
Note (1)	La presentazione telematica del Modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il Modello RAP in formato cartaceo unitamente all'atto da registrare, sottoscritto dalle parti ed agli eventuali allegati.
Note (2)	<p>Ai fini dell'agevolazione IMU è richiesta la presentazione della dichiarazione IMU.</p> <p>Il termine di presentazione sia della dichiarazione relativa al 2021 che di quella relativa al 2022 è stabilito al 30.6.2023.</p>



Registrazione contratti verbali di comodato

(per agevolazioni IMU)


Soggetto	Proprietari di immobili
Adempimento Mod RAP Addebito su c/c	<p>Registrazione dei contratti verbali di comodato al fine di fruire della agevolazione IMU su unità (escluse quelle in cat. A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (alla presenza dei vari requisiti previsti dalla legge).</p> <p>Versamento dell'imposta di registro di 200 euro</p>
Termine	Non è previsto un termine fisso di registrazione.
Strumenti	<p>Dal 20.12.2022 è prevista la registrazione del comodato con Modello RAP (Registrazione Atti Privati), esclusivamente in via telematica, allegando copia del contratto ed eventuali altri documenti (cfr. Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 16 dicembre 2022).</p> <p>Il programma calcola automaticamente le imposte da versare e richiede l'indicazione del codice IBAN del conto corrente presso una delle banche convenzionate o presso Poste Italiane Spa, sul quale saranno addebitate le somme dovute.</p>
Note	Si vedano le "Note" (1) e (2) in calce alla scadenza "Registrazione contratti scritti di comodato".

Entro 30 giorni

Contratti di locazione - Registro


Soggetto	Proprietari di immobili - Condominii*
Adempimento	I nuovi contratti di locazione di immobili devono essere registrati (entro 30 giorni dalla stipula o, se anteriore, dalla loro decorrenza) presentando il contratto, oltre all'attestato di versamento dell'imposta, all'Agenzia delle entrate ovvero avvalendosi della registrazione telematica, direttamente o tramite soggetti delegati.
RLI	
F24 ELIDE	Per le annualità successive alla prima di contratti pluriennali, deve essere versata l'imposta entro 30 giorni dall'inizio della nuova annualità, salvo che non si sia optato per il versamento unico per l'intera durata del contratto.
BOLLO	Versamento relativo a cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti, e presentazione dell'apposita comunicazione entro i 30 giorni. Versamento dell'imposta di registro del 2% del canone annuo (salvo che non si opti per il pagamento relativo all'intera durata contrattuale); per i contratti agevolati e per studenti universitari, relativi ad immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa (elenco su www.confedilizia.it), l'imposta si applica sul 70% del canone annuo. Versamento, per risoluzioni e cessioni senza corrispettivo, dell'imposta di registro nella misura fissa di 67 euro Imposta di bollo sui nuovi contratti (16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe)
Termine	Entro 30 giorni dalla stipula o, se anteriore, dalla data di decorrenza degli effetti del contratto Per le annualità successive, il termine decorre dal giorno in cui le stesse hanno inizio. Per cessioni, risoluzioni e proroghe, il termine decorre dal giorno in cui le stesse hanno effetto.
Strumenti	Registrazione ed adempimenti successivi (es. risoluzione e proroga) con Modello RLI (presentazione all'ufficio o registrazione telematica) In caso di registrazione telematica per il versamento viene utilizzato il canale telematico. Versamento con Modello F24 ELIDE (elementi identificativi) Codici-tributo: - 1500 (prima registrazione) - 1501 (annualità successive) - 1502 (cessioni del contratto) - 1503 (risoluzioni del contratto) - 1504 (proroghe del contratto) - 1505 (imposta di bollo) - 1506 (tributi speciali e compensi) In alternativa l'imposta di bollo può essere pagata mediante contrassegni telematici (ex marche da bollo) con data di emissione non successiva alla data di stipula.
Note	In caso di locazioni ad uso abitativo regolate dalla legge n. 431/1998, il locatore - entro 60 giorni dall'avvenuta registrazione - deve darne "documentata comunicazione" al conduttore ed all'amministratore del condominio.

Entro 30 giorni**Contratti di locazione (unità abitative) - Cedolare secca**

Soggetto	Proprietari di immobili
Adempimento RLI 	<p>I nuovi contratti di locazione di immobili devono essere registrati (entro 30 giorni dalla stipula o, se anteriore, dalla loro decorrenza) presentando il contratto all'Agenzia delle entrate ovvero avvalendosi della registrazione telematica, direttamente o tramite soggetti delegati.</p> <p>L'opzione per la cedolare secca sugli affitti è esercitata in sede di registrazione.</p> <p>L'opzione perdura fino a quando non è revocata; finché perdura l'opzione, non deve essere versata l'imposta di registro.</p> <p>L'opzione per la cedolare può essere esercitata anche a partire da una annualità successiva, presentando il Modello RLI entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità.</p> <p>L'opzione deve essere confermata in caso di proroga del contratto. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga non comporta la revoca dell'opzione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con il regime della cedolare secca (effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nella dichiarazione dei redditi).</p>
Termine	<p>Registrazione e opzione: per i nuovi contratti, entro 30 giorni dalla stipula o, se anteriore, dalla loro decorrenza</p> <p>Opzione a partire dalle annualità successive e proroghe: entro 30 giorni dall'inizio della annualità</p> <p>Registrazione di cessioni e risoluzioni: entro 30 giorni dal giorno in cui hanno effetto.</p>
Strumenti	<p>Registrazione ed adempimenti successivi (es. risoluzione e proroga) con Modello RLI (presentazione all'ufficio o registrazione telematica)</p> <p>L'opzione viene esercitata - in relazione alla prima registrazione del contratto, alla proroga dello stesso ovvero all'inizio di una annualità successiva - barrando l'apposita casella del Modello RLI, senza versamento di imposta di registro.</p> <p>N.B.: L'opzione per la cedolare secca, anche in caso di proroga, deve essere preventivamente comunicata al conduttore con raccomandata A.R.</p>
Note	<p>La cedolare è versata con le stesse modalità (acconto e saldo) ed alle stesse scadenze previste per l'IRPEF (termine ordinario stabilito al 30 giugno per saldo e primo acconto e al 30 novembre per secondo acconto).</p> <p>Il versamento dell'acconto non è obbligatorio nel primo anno di applicazione della cedolare.</p> <p>In caso di locazioni ad uso abitativo regolate dalla legge n. 431/1998, il locatore - entro 60 giorni dall'avvenuta registrazione - deve darne "documentata comunicazione" al conduttore ed all'amministratore del condominio.</p>

Entro 30 giorni

Contratti di locazione (locali commerciali) - Cedolare secca

Soggetto	Proprietari di immobili
Adempimento	Attenzione - La cedolare secca per le locazioni commerciali non è stata prorogata.
RLI 	<p>Per i contratti, aventi i requisiti di seguito riportati, stipulati (o prorogati) nel 2019 e registrati a tassazione ordinaria, può essere esercitata l'opzione per la cedolare secca, alla relativa scadenza annuale (Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 388 del 22 settembre 2020 ed altre).</p> <p>Per i contratti di locazione, relativi a locali di categoria C/1 di superficie fino a 600 mq ed alle relative pertinenze, solo se stipulati o prorogati nel 2019, il contribuente persona fisica che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, può optare per l'applicazione della cedolare secca del 21%, in sede di registrazione, di rinnovo annuale o di proroga del contratto, comunicando preventivamente al conduttore la propria intenzione.</p>
Termine	I termini sono i medesimi di quelli previsti per la cedolare secca sulle locazioni di unità abitative.
Strumenti	Gli strumenti sono i medesimi di quelli previsti per la cedolare secca sulle locazioni di unità abitative.
Note	La cedolare è versata con le stesse modalità (acconto e saldo) ed alle stesse scadenze previste per l'IRPEF.



(*) In tutti i casi nei quali viene citato il condominio quale destinatario di un obbligo, si intende che al relativo adempimento provvede, quando esistente, l'amministratore o, altrimenti, un soggetto designato dai condòmini.

Maggiori informazioni presso le Associazioni territoriali di Confedilizia, i cui recapiti sono reperibili consultando il sito www.confedilizia.it oppure telefonando al numero 06.679.34.89 (r.a.)

